N. 07673/2010 REG.SEN. N. 00557/2002 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2002, proposto da: Azzola Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Burroni, presso il cui studio, in Milano in Milano, corso Europa 10, è elettivamente domiciliata;

#### contro

Comune di Sondrio, rappresentato e difeso dall'avv. Liberto Losa, presso il cui studio, in Milano, via Aurelio Saffi, n. 10, è elettivamente domiciliato;

# per l'annullamento

della delibera della Giunta Comunale n. 289/01 del 5 novembre 2001 di approvazione del progetto esecutivo di "completamento del marciapiedi in via Maurizio Quadrio in fregio a Palazzo Sassi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sondrio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Diana Burroni e Cristina Belvisi (in sostituzione di Losa);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

# FATTO e DIRITTO

La sig.ra Azzola - proprietaria di un immobile sito in via Quadrio n. 25 - impugna la delibera della Giunta Comunale n. 289/01 del 5 novembre 2001 di approvazione del progetto esecutivo di "completamento del marciapiedi in via Maurizio Quadrio in fregio a Palazzo Sassi".

Queste le censure dedotte:

I. violazione ed erronea applicazione delle norme e dei principi in materia di espropriazione per pubblica utilità, e cioè degli artt. 42 e 43 Cost., dell'art. 1, l. 22 ottobre 1971, n. 865, della l. 3 gennaio 1970, n. 1, dell'art. 50 l. reg. Lombardia 12 settembre 1983. Ad avviso della ricorrente non sarebbe stata effettuata una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e i diritti dei privati da sacrificare in quanto, nel momento in cui è stato predisposto il progetto (poi approvato con la delibera impugnata), l'amministrazione comunale ignorava che la realizzazione del marciapiede avrebbe inciso sul diritto di proprietà

dei fratelli Azzola; non sussisterebbe alcun interesse pubblico alla realizzazione del marciapiede il quale, per le sue dimensioni limitate e per il situarsi in zona a traffico limitato, destinata a divenire pedonale, non servirebbe in alcun modo a tutelare l'incolumità dei pedoni; dal punto di vista estetico, in fregio a Palazzo Sassi non vi sarebbe stato mai alcun marciapiede, quindi la scelta del Comune sarebbe del tutto arbitraria;

II. eccesso di potere per insussistenza di pubblica utilità, travisamento dei fatti (attesa l'erronea convinzione che l'area sulla quale realizzare il marciapiede non appartenesse a privati), difetto assoluto di motivazione in ordine alla pubblica utilità del marciapiede, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento: l'amministrazione avrebbe invero stipulato una convenzione con la Valcervia s.p.a. e la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio che prevede la costituzione in favore del Comune di un diritto reale di superficie di realizzare e mantenere una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sull'area di mq 45 di sua proprietà, per un periodo di sessanta anni, ricevendo quale corrispettivo il diritto di ampliare per mq 50 un autorimessa già esistente.

L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito:

I. l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, attesa la mancata impugnazione delle previsioni del p.r.g. che prevedono un vincolo espropriativo sull'area in questione e per mancata

impugnazione della deliberazione n. 155/1998 che già prevedeva, nell'ambito di un più ampio progetto di opera pubblica, la realizzazione del marciapiede;

II. l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento espropriativo non ha avuto seguito e l'area in questione non è mai stata interessata dall'esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato; la dichiarazione di pubblica utilità ha perso ogni efficacia il 5.11.2006;

III. l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato la deliberazione n. 24 del 4.2.2002 con cui il Comune ha respinto le osservazioni da lei presentate.

All'udienza del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Nel corso dell'udienza, il difensore della ricorrente ha dichiarato, per conto della sua assistita, di non avere più interesse a ricorrere contro l'atto impugnato in considerazione della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi - in considerazione anche dell'adesione all'istanza della ricorrente di compensazione delle spese di lite, espressa nel corso dell'udienza dalla difesa del Comune di Sondrio - per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le

parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)